

REGOLAMENTO (CE) N. 174/2005 DEL CONSIGLIO**del 31 gennaio 2005****che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

vista la posizione comune 2004/852/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio⁽¹⁾,

1) Per «assistenza tecnica» s'intende qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze e competenze di funzionamento o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;

vista la proposta della Commissione,

2) Per «comitato delle sanzioni» s'intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 14 della risoluzione 1572 (2004).

considerando quanto segue:

Articolo 2

Sono vietati:

(1) Con la risoluzione 1572 (2004) del 15 novembre 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e deplorando la ripresa delle ostilità in Costa d'Avorio e le ripetute violazioni dell'accordo di cessate il fuoco del 3 maggio 2003, ha deciso di istituire misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio.

a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Costa d'Avorio o destinati a essere utilizzati in Costa d'Avorio;

(2) La posizione comune 2004/852/PESC prevede l'applicazione delle misure previste dalla risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui un divieto di prestare assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari e la messa al bando di materiale che può essere impiegato per la repressione interna.

b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Costa d'Avorio o destinati a essere utilizzati in Costa d'Avorio;

(3) Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le transazioni di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3

È vietato:

(4) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, materiale che può essere impiegato per la repressione interna e figurante nell'allegato I, originario o meno della Comunità e destinato a qualunque persona, entità o organismo stabiliti in Costa d'Avorio o destinato a essere utilizzato in Costa d'Avorio;

⁽¹⁾ GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.

- b) concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente al materiale di cui alla lettera a), a qualsiasi persona, entità o organismo stabiliti in Costa d'Avorio o destinato a essere utilizzato in Costa d'Avorio;
- c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti al materiale di cui alla lettera a), a qualsiasi persona, entità o organismo stabiliti in Costa d'Avorio o destinato a essere utilizzato in Costa d'Avorio;
- d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le transazioni di cui alle lettere a), b) o c).
- f) alle vendite o alle forniture, temporaneamente trasferite o esportate in Costa d'Avorio, alle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d'Avorio, previa notifica di tali attività anche al comitato delle sanzioni.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 2, i divieti ivi contemplati non si applicano:

- a) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato, qualora tale assistenza o tali servizi siano destinati unicamente a sostenere l'Operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e le forze francesi che l'appoggiano, oppure ad essere da queste utilizzati;
- b) alla fornitura di assistenza tecnica connessa a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'UE, dall'ONU, dall'Unione africana e dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), previa approvazione di tali attività anche da parte del comitato delle sanzioni;
- c) alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'UE, dall'ONU, dall'Unione africana e dall'ECOWAS;
- d) alla fornitura di assistenza tecnica connessa ad armamenti e a materiale correlato, destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e di sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f) dell'accordo di Linas Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo, previa approvazione di tali attività anche da parte del comitato delle sanzioni;
- e) alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato, destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e di sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f) dell'accordo di Linas Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo;

2. Le autorizzazioni relative alle attività di cui al paragrafo 1, comprese quelle che richiedono l'approvazione da parte del comitato delle sanzioni o la notifica a quest'ultimo, sono rilasciate dalle autorità competenti, elencate nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore del servizio o dello Stato membro esportatore.

3. Non è concessa alcuna autorizzazione per le attività che hanno già avuto luogo.

Articolo 5

Gli articoli 2 e 3 non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Costa d'Avorio da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

Articolo 6

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 7

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.

Articolo 9

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;

d) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi che svolgano attività commerciali nella Comunità.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN

ALLEGATO I

Elenco del materiale previsto dall'articolo 3 che potrebbe essere utilizzato ai fini della repressione interna

L'elenco riportato qui di seguito non comprende gli articoli progettati o modificati specificamente per fini militari:

- 1) elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici e relative componenti appositamente progettate;
- 2) materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali;
- 3) proiettori con regolatori di potenza;
- 4) materiale da costruzione con protezione balistica;
- 5) coltelli da caccia;
- 6) apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia;
- 7) attrezzature per caricare a mano i proiettili;
- 8) dispositivi di intercettazione delle comunicazioni;
- 9) rivelatori ottici a stato solido;
- 10) tubi amplificatori d'immagine;
- 11) strumenti di puntamento per armi da fuoco;
- 12) armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente progettate per usi militari, e relative componenti appositamente progettate, tranne:
 - le pistole per il lancio di razzi di segnalazione,
 - i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali per stordire senza crudeltà gli animali;
- 13) simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco e relative componenti e accessori appositamente progettati o modificati;
- 14) bombe e bombe a mano, tranne quelle progettate specificamente per usi militari, e relative componenti appositamente progettate;
- 15) giubbotti antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme militari e relative componenti appositamente progettate;
- 16) veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi;
- 17) cannoni ad acqua e relative componenti appositamente progettate o modificate;
- 18) veicoli dotati di cannone ad acqua;
- 19) veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti e loro componenti appositamente progettati o modificati a tal fine;
- 20) dispositivi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antisommossa e relative componenti appositamente progettate;
- 21) ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettate per immobilizzare gli esseri umani, tranne manette di dimensione totale massima in posizione allacciata — catene incluse — non superiore a 240 mm;

- 22) apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antisommossa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti, quali i gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe, e relative componenti appositamente progettate;
 - 23) dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica [compresi manganelli a scariche elettriche, scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e pistole lanciafreccette a scarica elettrica (taser)] e relative componenti appositamente progettate o modificate a tal fine;
 - 24) apparecchiature elettroniche per l'individuazione di esplosivi nascosti e relative componenti appositamente progettate; tranne gli apparecchi d'ispezione televisivi o a raggi x;
 - 25) apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali e relative componenti appositamente progettate;
 - 26) apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le relative componenti appositamente progettate, tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler);
 - 27) apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne:
 - i rivestimenti antideflagranti,
 - i cofani progettati per contenere oggetti identificati come, o sospettati di essere, ordigni esplosivi rudimentali;
 - 28) apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d'immagine o sensori a stato solido destinati a tali scopi;
 - 29) cariche esplosive a taglio lineare;
 - 30) esplosivi e sostanze collegate:
 - amatolo,
 - nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto),
 - nitroglicole,
 - tetranitrato di pentaeritrite (PETN),
 - cloruro di picrile,
 - trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile),
 - 2, 4, 6 trinitrotoluene (TNT);
 - 31) software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.
-

ALLEGATO II

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4

BELGIO

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie
Potentiel économique, E4, Service des licences
Avenue du Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Tel.: (32-2) 206 58 16/27
Fax: (32-2) 230 83 22

Federale overheidsdienst Economie, KMO's, Middenstand en Economie
Economisch Potentieel, E4, Dienst vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Tel.: (32-2) 206 58 16/27
Fax: (32-2) 230 83 22

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel.: (420-2) 24 06 27 20
Fax: (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo zahraničních věcí
Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
Tel.: (420) 2 2418 2987
Fax: (420) 2 2418 4080

DANIMARCA

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tel.: (45) 35 46 62 81
Fax: (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Tel.: (45) 33 92 00 00
Fax: (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
DK-1216 København K
Tel.: (45) 33 92 33 40
Fax: (45) 33 93 35 10

GERMANIA

Per i finanziamenti e l'assistenza finanziaria:
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
Postfach
D-80281 München
Tel.: (49) 89 28 89 38 00
Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

Per l'assistenza tecnica:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: (372) 6317 100

Fax: (372) 6317 199

GRECIA

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Indirizzo: Kornaroy Str., 105 63 Athens

Tel.: (30) 210 3286401-3

Fax: (30) 210 3286404

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/ση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/ση : Κορνάρου 1, Τ.Κ. 101 80

Αθήνα - Ελλάδα

Tel.: (30) 210 3286401-3

Fax: (30) 210 3286404

SPAGNA

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 60

Fax: (34) 914 57 28 63

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tel.: (33) 1 44 74 48 93

Fax: (33) 1 44 74 48 97

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Investissements et propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel.: (33) 1 44 87 72 85

Fax: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations Unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tel.: (33) 1 43 17 59 68

Fax: (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tel.: (33) 1 43 17 45 16

Fax: (33) 1 43 17 45 84

IRLANDA

United Nations Section
Department of Foreign Affairs,
Iveagh House
79-80 Saint Stephen's Green
Dublin 2
Tel.: (353) 1 478 0822
Fax: (353) 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Financial Markets Department
Dame Street
Dublin 2
Tel.: (353) 1 671 6666
Fax: (353) 1 679 8882

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1, I-00194 Roma
D.G.A.S. — Ufficio I
Tel.: (39) 06 3691 7334
Fax: (39) 06 3691 5446
U.A.M.A.
Tel.: (39) 06 3691 3605
Fax: (39) 06 3691 8815

CYPRO

Ministry of Commerce, Industry and Tourism
6 Andrea Araouzou
1421 Nicosia
Tel.: (357) 22 86 71 00
Fax: (357) 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus
80 Kennedy Avenue
1076 Nicosia
Tel.: (357) 22 71 41 00
Fax: (357) 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)
M. Karaoli
1096 Nicosia
Tel.: (357) 22 60 11 06
Fax: (357) 22 60 27 41/47

LETTONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības iela 36
Rīga LV 1395
Tel.: (371) 7016 201
Fax: (371) 7828 121

LITUANIA

Ministry of Foreign Affairs
Security Policy Department
J.Tumo-Vaizganto 2
2600 Vilnius
Tel.: (370) 5 2362516
Fax: (370) 5 2313090

LUSSEMBURGO

Ministère de l'économie et du commerce extérieur
Office des licences
B.P. 113
L-2011 Luxembourg
Tel.: (352) 478 23 70
Fax: (352) 46 61 38
mail: office.licences@mae.etat.lu

Ministère des affaires étrangères et de l'immigration
Direction des affaires politiques
5, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Tel.: (352) 478 2421
Fax: (352) 22 19 89

UNGHERIA

Ministry of Economic Affairs and Transport — Hungarian Licencing and Administrative Office
Margit krt. 85.
H-1024 Budapest
Hungary
Postbox: 1537 Pf.: 345
Tel.: (36-1) 336 7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium — Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Margit krt. 85.
H-1024 Budapest
Magyarország
Postafiók: 1537 Pf.: 345
Tel.: (36-1) 336 7300

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel.: (356) 21 24 28 53
Fax: (356) 21 25 15 20

PAESI BASSI

Ministerie van Economische Zaken
De Belastingdienst/Douane Noord
Postbus 40200
8004 DE Zwolle

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)
Stubenring 1
A-1010 Wien
Tel.: (43-1) 711 00-0
Fax: (43-1) 711 00-8386

POLONIA

Autorità di coordinamento:

Ministry of Foreign Affairs
Department of Law and Treaties
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warsaw
Poland
Tel.: (48 22) 523 9427 or 9348
Fax: (48 22) 523 8329

Autorità preposte alla cooperazione:

Ministry of Defence
Department of Defence Policy
Al. Niepodległości 218
00-911 Warsaw
Poland
Tel.: (48 22) 687 49 17
Fax: (48 22) 682 621 80

Ministry of Economy and Labour
Department of Export Control
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warsaw
Poland
Tel.: (48 22) 693 51 71
Fax: (48 22) 693 40 33

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351) 21 394 60 72
Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º
P-1100 Lisboa
Tel.: (351) 21 882 32 32 40/47
Fax: (351) 21 882 32 49

SLOVENIA

Ministry of Foreign Affairs
Prešernova 25
SI-1000 Ljubljana
Tel.: (386-1) 4782000
Fax: (386-1) 4782341

Ministry of the Economy
Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana
Tel.: (386-1) 4783311
Fax: (386-1) 4331031

Ministry of Defence
Kardeljeva pl. 25
SI-1000 Ljubljana
Tel.: (386-1) 4712211
Fax: (386-1) 4318164

SLOVACCHIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Tel.: (421-2) 4854 1111
Fax: (421-2) 4333 7827

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
Tel.: (421-2) 5958 1111
Fax: (421-2) 5249 8042

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
FIN-00161 Helsinki/Helsingfors
Tel.: (358-9) 16 00 5
Fax: (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet
Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8
FIN-00131 Helsinki/Helsingfors
PL/PB 31
Tel.: (358-9) 16 08 81 28
Fax: (358-9) 16 08 81 11

SVEZIA

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
Box 70 252
107 22 Stockholm
Tel.: (46-8) 406 31 00
Fax: (46-8) 20 31 00

REGNO UNITO

Sanctions Licensing Unit
Export Control Organisation
Department of Trade and Industry
4 Abbey Orchard Street
London SW1P 2HT
Tel.: (44) 20 7215 0594
Fax: (44) 20 7215 0593

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Relazioni esterne
Direzione PESC
Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne - Sanzioni
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel.: (32-2) 296 25 56
Fax: (32-2) 296 75 63
